



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



La mediazione dei Commercialisti di Milano

L'arbitrato amministrato

Prof. Avv. Francesca Locatelli

24 giugno 2019

Definizione

L'**arbitrato** (dal latino *arbitratus*, cioè *giudizio*) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario), che consiste nell'affidamento a uno o più soggetti terzi (gli arbitri) dell'incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

Peculiarità

Riservatezza

Rapidità

Competenza specifica degli arbitri

Possibilità di nomina degli arbitri

Ragioni fiscali...

Tipi di arbitrato: ad hoc, amministrato, internazionale, societario



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Arbitrato ad hoc

È un arbitrato ad hoc, fatto “su misura” dalle parti, oppure dagli arbitri nominati dalle parti.

816-bis. c.p.c.(Svolgimento del procedimento)

*"Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, **le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa...**"*

Tariffa secondo libero mercato

Normativa del c.p.c. quale linea guida

Arbitrato amministrato

L'arbitrato amministrato si contrappone all'arbitrato ad hoc, perché si svolge sotto l'egida di un ente (Camera Arbitrale) e secondo un regolamento che stabilisce le norme procedurali e le tariffe, predisposto dalla medesima e che le parti fanno proprio attraverso il rinvio negoziale.

Vantaggi

1. agevolata la fase di costituzione del giudice arbitrale; spesso la Camera arbitrale nomina gli arbitri da un proprio elenco o comunque vigila sulla nomina
2. la Camera arbitrale si occupa della segreteria e della custodia degli atti, nonché di verificare il "comportamento" degli arbitri (verificando periodicamente gli elenchi)
3. Costi calmierati
4. Meccanismi rapidi, noti e condivisi a priori per superare i problemi che possono di norma sorgere se le parti non si accordano su aspetti cruciali del procedimento
Es. nomina degli arbitri (no art. 810 c.p.c.)
5. Garanzia di terzietà offerta dall'ente amministrante
 1. Sui meccanismi di nomina in particolare
 2. Sulla maggiore trasparenza in generale
 3. Supervisione generale dell'ente che interviene in caso di anomalie
6. Modelli di convenzione di arbitrato già pronte all'uso

Art. 832 c.p.c. (1)

(Rinvio a regolamenti arbitrati)

La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale preconstituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsunzione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

In sintesi

In luogo del precedente art. 832 c.p.c., relativo all'arbitrato internazionale (per espressa scelta legislativa trattato come mero arbitrato interno quanto a regole applicabili): legittimato l'arbitrato amministrato

La norma in questione si concentra però solo su alcuni profili

- regolamento applicabile e rapporto con convenzione di arbitrato (art. 832, co. 1-3, e co. 6 c.p.c.)
- Nomina arbitri (a contrario, in un caso particolare: art. 832 co. 4, c.p.c., per c.d. arbitrato di categoria)
- Sostituzione/ricusazione arbitri (art. 832 co. 5, c.p.c.)

quindi

Attenzione del legislatore solo ad alcuni profili essenziali:

- gli arbitri (nomina/casi critici che possono determinare sostituzione o riconsunzione)
- Rapporto tra regolamento e convenzione di arbitrato

Nulla è detto delle altre peculiarità dell'arbitrato amministrato, che quindi cercheremo ora di ricostruire brevemente

Focus: il regolamento

Semplifica di molto, prevedendo le regole di procedura

Aspetto volontaristico è comunque salvo (le parti rinviano al Regolamento, che deve fare salva la convenzione di arbitrato [ex art. 832, co. 2, c.p.c.]

Focus: l'ente amministrante

denominato Camera, Corte o Commissione

Natura:

- Esperienza CCIAA (l. 580/1993): hanno assunto forma di ufficio interno, o aziende speciali o associazione non riconosciuta
 - Se ufficio interno, l'ente di rango maggiore ne ha la responsabilità
 - Esercitano comunque un ufficio pubblico (P.A.)

IDEM per altri enti costituiti da Authorities

CCI (Corte internazionale di arb. della Cam.Com. int. Ha struttura associativa.

Focus: organi

di norma sono previsti

- Consiglio (organo direttivo)
- Segreteria (organo esecutivo circa gli aspetti burocratici)

- NB: C.A. presso la Camera Civile
 - Garante
 - Segreteria per ora non normata in dettaglio, ma prevista in linea di massima
 - NB: ruolo diverso è quello del Segretario dell'arbitrato

Gli organi non si ingeriscono mai nell'attività giudicante

- solo assistenza al corretto svolgimento della procedura arb.
- Amministrazione = deposito e conservazione atti, aspetti di supporto al procedimento

Il contratto di amministrazione dell'arbitrato

Il contratto di amministrazione dell'arbitrato si perfeziona quando la parte attrice deposita la domanda di arbitrato presso l'ente

- Verificata la clausola, l'ente deve amministrare l'arbitrato
 - N.B: ex art. 832 , ult. co., c.p.c.: per il caso di rifiuto: arbitrato *ad hoc* (art. 806 ss. c.p.c.)
 - Possibile responsabilità dell'ente se rifiuta ingiustificatamente di amministrare

....ma anche ex post

Con compromesso

Con domanda di arbitrato in cui si propone a controparte di attivare arbitrato secondo regolamento di un certo ente

- Il rapporto si instaura se controparte accetta

Limite invalicabile delle norme imperative ed inderogabili

Contratto ente/parti/arbitri

Contratto atipico, misto

Ente - parti: obbligo di amministrare
l'arbitrato/obbligo di rispettare regolamento e
tariffe

Ente – arbitri: contratto d'opera (alle tariffe
previste dal regolamento)

Parti – arbitri: non hanno rapporto contrattuale
diretto **PER TUTTO QUELLO CHE CONCERNE**
L'AMMINISTRAZIONE DELL'ARBITRATO